

LE FORME GIURIDICHE

Per “Forma giuridica” si intende la tipologia giuridica del soggetto cui farà capo l’attività e le norme ad essa conseguenti.

IL LAVORO IMPRENDITORIALE

(Art. 2082 cod. Civ.)

Il Codice civile non disciplina la figura dell’impresa, bensì quella dell’imprenditore che è strettamente collegata alla prima.

“E’ imprenditore colui che esercita un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi”.

CARATTERISTICHE

ATTIVITA’ ECONOMICA

Affinché si possa parlare di impresa è necessario che l’attività svolta sia un’attività economica. Di conseguenza, l’esercizio di un’attività non economica, non costituisce mai impresa, neppure se l’attività è svolta in modo professionale ed organizzato.

PROFESSIONALE

Imprenditore è colui che svolge un’attività economica professionale. Questo significa che tutte le attività occasionali, non costituiscono impresa neppure se sono economiche e richiedono un’organizzazione per poter essere svolte.

Un’attività si considera professionale quando essa è svolta in modo costante e normale.

Non è necessario, invece, che l’attività sia esclusiva, né che essa abbia una certa durata.

ORGANIZZATA

l’esistenza di una organizzazione non è di per sé sufficiente per parlare di impresa. Infatti anche alcune forme di lavoro autonomo richiedono una forma elementare di organizzazione. Quindi, affinché si possa parlare di impresa, l’organizzazione deve essere assumere determinati caratteri.

LA SCELTA DELLA FORMA GIURIDICA

La scelta della forma giuridica dipende da una serie di fattori che devono essere analizzati per effettuare una scelta conveniente:

- conoscenza delle caratteristiche di ogni specifica forma giuridica;
- considerazione della probabile dimensione che caratterizzerà l'impresa nei suoi primi anni di vita (in qualsiasi momento è comunque possibile cambiare forma giuridica);
- considerazione dell'effettivo grado di rischio legato all'attività imprenditoriale;
- considerazione del numero di persone che saranno coinvolte nel progetto imprenditoriale;
- considerazione dei costi di costituzione e dei costi di gestione annuale: l'ammontare complessivo aumenta col crescere della complessità della forma giuridica

Valutazioni di opportunità nella scelta della forma giuridica

✓ **Responsabilità personale dei soci**

Se si prevede l'assunzione della responsabilità illimitata e solidale, occorre valutare il grado di fiducia nelle persone con le quali si ha intenzione di avviare l'impresa. Se si pensa di seguire da vicino l'attività si può ad esempio optare per una società di persone o una impresa individuale, pur sapendo che tali forme giuridiche presentano generalmente una composizione di persone coinvolte piuttosto limitata.

✓ **Patrimonio personale dei soci**

Se si dispone di un cospicuo patrimonio non si avrà sicuramente convenienza a costituire una società di persone con soci che non sono titolari di beni poiché in caso di insolvenza si rischierebbe di rispondere anche per gli altri soci.

✓ **Attività svolta e redditi personali**

Disponendo di elevati redditi personali si avrà la convenienza a costituire una società di capitali; se si opta invece per una società di persone, si riceverà dalla società una parte del reddito prodotto proporzionale alla quota di partecipazione, indipendentemente dalla effettiva distribuzione dell'utile.

✓ **Capitale per la costituzione e capitale investito**

Spesso la misura minima del capitale richiesto per la costituzione delle società può rappresentare un elemento che ostacola l'avvio della nuova attività così come il capitale investito; infatti in presenza di responsabilità illimitata e solidale, il rischio d'impresa aumenta in proporzione ai mezzi necessari per il funzionamento dell'impresa.

✓ **Quota di partecipazione**

Un consistente investimento in una società di persone è da effettuarsi solo se si può svolgere un controllo diretto sulla società e sulle decisioni da assumere per il suo funzionamento. Infatti l'acquisizione di una modesta quota di partecipazione alla società (e agli utili realizzati), risulterebbe rischioso dato che ci si deve assumere una responsabilità illimitata e solidale.

✓ **Trasferibilità della quota**

La possibilità di trasferire la propria quota di partecipazione anche in sede di successione (insieme alle relative formalità e oneri) sono elementi da tenere in considerazione. Si può infatti dire che a livello generale il trasferimento di azioni e di quote di S.r.l. appare più semplice del trasferimento delle quote di società di persone (in queste società infatti, a causa della responsabilità illimitata e solidale, l'identità personale dei soci ha un ruolo molto importante tanto da richiedere la modifica dell'atto costitutivo con le stesse modalità previste in fase di costituzione).

✓ **Sistema di tassazione**

Il sistema di tassazione varia in base alla tipologia societaria.

CLASSIFICAZIONE DELLE IMPRESE

SECONDO LA FORMA GIURIDICA

Imprese individuali quelle, come abbiamo detto, il cui soggetto giuridico è una persona fisica.

Imprese collettive

dette anche **società** hanno come soggetto giuridico più persone fisiche o una persona giuridico

SECONDO LA NATURA DEL SOGGETTO

Le aziende collettive, dette società, possono essere :

- **Società di persone**, nelle quali il soggetto giuridico è rappresentato dai singoli soci, titolari di diritti e obblighi derivanti dall'attività aziendale.
 - SS – Società semplice**
 - SNC - Società in Nome Collettivo**
 - SAS - Società in Accomandita Semplice**
- **Società di capitali** nelle quali il soggetto giuridico è rappresentato dalla stessa società, che risulta titolare di diritti e obblighi.
 - SRL - Società a Responsabilità Limitata**
 - SPA - Società Per Azioni**
 - SAPA - Società in Accomandita Per Azioni**
 - Società cooperative**

LE TIPOLOGIE DI IMPRESA

Ditta individuale	L'imprenditore risponde illimitatamente delle obbligazioni aziendali. Non vi è separazione tra patrimonio personale e patrimonio aziendale.
Società di persone	I soci rispondono delle obbligazioni sociali, illimitatamente, solidalmente e sussidiariamente.
Società di capitali	I soci rispondono delle obbligazioni sociali, solo con la quota di capitale sottoscritta.

IMPRESA INDIVIDUALE

CARATTERISTICHE

COSTITUZIONE	Non è necessario un atto pubblico né la forma scritta.
RAGIONE SOCIALE	Deve contenere il nome del titolare.
RESPONSABILITA'	L'imprenditore risponde con il proprio patrimonio per le obbligazioni assunte e può fallire.
PATRIMONIO	Non vi è separazione tra patrimonio personale dell'imprenditore e patrimonio dell'impresa.

VANTAGGI

- estrema semplicità della costituzione dell'impresa autonomia e velocità le decisione.
- velocità di costituzione d'impresa.
- tenuta della contabilità estremamente semplice.
- oneri amministrativi e contabili ridotti al minimo.

Per avviare l'attività non serve ricorrere a un notaio, ma è sufficiente l'iscrizione alla Camera di Commercio e la richiesta della partita Iva. Non serve tenere i libri sociali, ma solamente quelli previsti dalla normativa fiscale (libri IVA, libri ammortizzabili). Eventualmente anche il libro giornale e quello degli inventari. Pochi oneri fiscali. La costituzione e lo scioglimento dell'impresa non sono sottoposti a tasse. Per liquidare l'attività, è sufficiente chiudere la partita Iva e comunicare la cessazione a Camera di Commercio, Inps e Inail (se iscritti).

SVANTAGGI

- responsabilità illimitata nei confronti dei terzi (il titolare risponde con tutto il proprio patrimonio personale nei confronti di eventuali creditori. Ciò significa che in caso di fallimento i creditori possono rivalersi sui suoi beni personali (la casa, l'auto e su quelli del coniuge se c'è il regime di comunione dei beni).
- vi sono infine alcuni svantaggi di tipo fiscale: infatti, sono inferiori rispetto ad altre forme, le spese che possono essere dedotte dal reddito (IRPEF) e, nel caso in cui si realizzino utili ingenti, questi si travasano interamente sul reddito del titolare il quale in tal caso incorre in imposte piuttosto cospicue.

IMPRESA FAMILIARE

CARATTERISTICHE

COSTITUZIONE	Si richiede – ai fini fiscali – scrittura privata con firme autenticate o un atto notarile: l'atto può essere a tempo indeterminato e vale fino a modifica. Deve essere stipulato prima del periodo di imposta.
COMPONENTI	L'imprenditore e i familiari: parenti fino al 3 grado e affini fino al 2 grado. Possono partecipare anche minorenni se in grado di stipulare un rapporto di lavoro. E' necessario che i familiari prestino una collaborazione continuativa e prevalente. Non devono sussistere altri rapporto con l'imprenditore (dipendente, lavoro autonomo o di società)
ATTIVITA'	Impresa – non è ammessa per attività professionali
RESPONSABILITA'	Nei confronti dei terzi è considerata come una impresa individuale. L'imprenditore risponde con il proprio patrimonio per le obbligazioni assunte e può fallire.
PATRIMONIO	Non vi è separazione tra patrimonio personale dell'imprenditore e patrimonio dell'impresa.
CESSIONE	I collaboratori hanno diritto di prelazione in caso di cessione.

VANTAGGI

- la costituzione e la tenuta della contabilità sono relativamente semplici e poco costose: è possibile far partecipare i propri familiari all'attività d'impresa senza dover costituire un società
- rapidità di decisione: le scelte spettano solo all'imprenditore
- oneri amministrativi e contabili ridotti ai minimi termini
- pochi oneri fiscali
- la possibilità di ripartire il reddito, seppure entro i limiti citati sopra, tra più persone (a parità di condizioni, i vari soggetti si trovano con ammontari di imponibile più bassi: dato il meccanismo progressivo con cui opera l'IRPEF - aliquota che cresce all'aumentare del reddito - questo significa complessivamente un minore peso delle imposte sul reddito);

SVANTAGGI

- l'impresa familiare necessita di un atto costitutivo per il suo avvio
- responsabilità illimitata nei confronti dei terzi (il titolare risponde con tutto il proprio patrimonio personale nei confronti di eventuali creditori. Ciò significa che in caso di fallimento i creditori possono rivalersi sui suoi beni personali.

LE SOCIETA' DI PERSONE

Società in Nome Collettivo – snc

Società in Accomandita Semplice - sas



I soci rispondono delle obbligazioni sociali subsidiariamente, illimitatamente e solidalmente, con alcune eccezioni.

I soci illimitatamente responsabili sono di diritto amministratori.

VANTAGGI

- La costituzione e la tenuta della contabilità sono relativamente semplici.
- Le procedure burocratiche, fiscali, contabili e tributarie sono minimi.
- I costi di costituzione e di gestione sono contenuti: la legge non prevede il versamento di un capitale minimo da parte dei soci, l'importo è stabilito dal contratto sociale.

SVANTAGGI

- I soci sono soggetti a responsabilità illimitata (tranne gli accomandanti della s.a.s.) personale e solidale. Ciò significa che in caso di fallimento, i creditori potranno rivalersi anche sul patrimonio privato di ciascun membro della società. Se uno o più soci non adempie, il debito dovrà essere saldato dagli altri.
- I rischi sono strettamente legati alla competenza, onestà, abilità, lealtà e professionalità dei soci. Scegliere i partner sbagliati può compromettere il successo dell'impresa.

LE SOCIETA' DI PERSONE – SNC

COSTITUZIONE	Si richiede un atto notarile. Deve essere prevista la durata. E' possibile un rinnovo tacito ed illimitato
COMPONENTI	Almeno due soci
RAGIONE SOCIALE	Deve riportare il nome di uno o più soci con l'indicazione di società in nome collettivo.
RESPONSABILITA'	Per ogni socio: illimitata e solidale
CAPITALE	Non è previsto un capitale minimo. Apporti in contanti, in natura e prestazioni d'opera.

LE SOCIETA' DI PERSONE - SAS

COSTITUZIONE	Si richiede un atto notarile. Deve essere prevista la durata. E' possibile un rinnovo tacito ed illimitato
COMPONENTI	Almeno due soci. Due categorie di soci: accomandanti e accomandatari.
RAGIONE SOCIALE	Deve riportare il nome di uno o più soci accomandatari.
RESPONSABILITA'	Per i soci accomandatari: illimitata e solidale Per i soci accomandanti: limitata al capitale conferito.
CAPITALE	Non è previsto un capitale minimo. Apporti in contanti, in natura e prestazioni d'opera.

LE SOCIETA' DI CAPITALI

Società a Responsabilità Limitata – srl

Società a Responsabilità Limitata semplificata - srls

Società per Azioni – spa

Società in Accomandita per Azioni - sapa



I soci rispondono delle obbligazioni sociali solo con la quota di capitale sottoscritta.

Si vota per “quote di capitale”.

Assemblea dei Soci e Consiglio di Amministrazione sono organi nettamente separati.

C'è una separazione netta tra il livello della proprietà e quello dell'amministrazione.

VANTAGGI

- Il ruolo dei soci è secondario rispetto ai loro capitali. Gestione e amministrazione infatti possono essere affidate anche ai non soci.
- Gli utili possono essere accantonati a piacimento e distribuiti ai soci nei momenti fiscalmente più convenienti.
- La possibilità di suddividere i costi e di salvaguardare il patrimonio dei singoli soci;
- La responsabilità dei soci non è personale, ma limitata alla quota di capitale conferita. Il patrimonio privato di ogni socio è inattaccabile dai creditori, a meno che non si siano commessi degli illeciti.

SVANTAGGI

- Gli adempimenti burocratici e fiscali sono numerosi e complessi.
- L'essere responsabili limitatamente al capitale non elimina i rischi. La mancata ottemperanza agli adempimenti (anche solo il non vidimare i libri sociali) allarga le responsabilità, sia da un punto di vista civilistico, sia da quello penale. E' buona norma quindi affidarsi sempre a esperti, che assicurino il pieno rispetto delle norme contabili e fiscali.
- In fase costitutiva è obbligatorio il versamento, presso un istituto bancario, del 25% del capitale iniziale;
- Le società di capitali devono tenere obbligatoriamente la contabilità ordinaria, questo comporta maggiori costi e maggiori sforzi organizzativi.

LE SOCIETA' DI CAPITALI – SRL

COSTITUZIONE	Si richiede un atto notarile.
COMPONENTI	Almeno due soci. E' prevista la srl con un unico socio.
RAGIONE SOCIALE	Deve riportare l'indicazione di società a responsabilità limitata.
RESPONSABILITA'	Limitata al capitale conferito.
CAPITALE	Capitale minimo € 10.000,00. apporti in contanti, in natura e prestazioni d'opera. Versamento prima della costituzione del 25% degli apporti in contanti.
AMMINISTRAZIONE	Salva diversa disposizione dell'atto costitutivo l'amministrazione deve essere affidata a uno o più soci. Può essere affidata anche a non soci se previsto nell'atto costitutivo. Se l'amministrazione è affidata a più persone si forma il consiglio di amministrazione. È possibile affidare l'amministrazione disgiuntamente.
COLLEGIO SINDACALE	Obbligatorio se il capitale supera € 120.000,00 o se per due esercizi consecutivi vengono superati due dei seguenti limiti: - Totale attivo Stato Patrimoniale € 4.400.000,00 - Ricavi € 8.800.000,00
QUOTE	Le quote possono essere pignorate. La cessione deve avvenire con atto con firme autenticate. La cessione deve essere trascritta nel libro soci. L'atto di cessione deve essere depositato presso l'ufficio del registro. Non è necessario il consenso degli altri soci. È possibile il recesso del socio e l'esclusione del socio per giusta causa.

LE SOCIETA' DI CAPITALI – SRL unipersonale

La normativa è la stessa della s.r.l. con le seguenti variazioni:

	Il capitale deve essere interamente versato prima della sottoscrizione dell'atto costitutivo
	Il socio unico non può essere una società di capitali o ente con personalità giuridica
	Non si può essere soci unici di più di una società
	Negli atti e nella corrispondenza deve essere indicato srl a socio unico
	I contratti stipulati tra la società e il socio unico devono essere redatti in forma scritta e conservati presso la società

LE SOCIETA' DI CAPITALI – SRL semplificata

E' operativa dal 29 agosto 2012 con l'entrata in vigore del decreto ministeriale 23 giugno 2012 n.38 contenente il modello standard di atto costitutivo e statuto e l'individuazione dei criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.

COSTITUZIONE	La forma da adottare è quella dell'atto costitutivo pubblico redatto secondo il modello ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14/8/2012, al quale non può essere apportata alcuna modifica o integrazione. Si applicano, per quanto non regolato dal modello standard, le disposizioni contenute nel libro V, titolo V, capo VII del codice civile, ove non derogate dalla volontà delle parti. L'atto deve essere ricevuto da notaio che accerterà l'età delle persone fisiche che intendono costituire la società.
COMPONENTI	Può essere costituita solo da giovani under 35 ed è vietata la cessione di quote a soci che abbiano compiuto i 35 anni. Si argomenta l'ammissibilità anche della srl con un unico socio.
RAGIONE SOCIALE	Deve riportare l'indicazione di SRL semplificata.
RESPONSABILITA'	Limitata al capitale conferito.
CAPITALE	Capitale minimo € 1,00 – capitale massimo € 9.999,00. Deve essere versato in denaro direttamente dagli amministratori della società.
AMMINISTRAZIONE	Spetta necessariamente a uno o più soci.
RISPARMI DI COSTI	Per la stipula dell'atto costitutivo non sono dovuti onorari notarili. L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da imposta di bollo e da diritti di segreteria.

VANTAGGI

- Risparmi di costi per la costituzione;
- Responsabilità limitata al capitale sociale.

SVANTAGGI

- sono comunque dovuti l' imposta di registro (€ 168,00), i diritti camerali di prima iscrizione e annuali, i tributi per l'apertura della partita IVA, e le altre imposte e tasse;
- le società di capitali devono tenere obbligatoriamente la contabilità ordinaria, questo comporta maggiori costi e maggiori sforzi organizzativi;
- quando uno dei soci compie 35 anni di età o esce dalla società o la srl semplificata si trasforma in SRL ordinaria, o altro tipo di società, e sostenere i costi di trasformazione della società; analogamente quando vi sia l'esigenza di aumentare il capitale sociale oltre gli € 9.999,00.

LE SOCIETA' DI CAPITALI – SPA

COSTITUZIONE	Si richiede un atto notarile.
COMPONENTI	Almeno due soci. E' prevista la Spa con un unico socio.
RAGIONE SOCIALE	Deve riportare l'indicazione di società per azioni.
RESPONSABILITA'	Limitata al capitale conferito.
CAPITALE	Capitale minimo € 120.000,00. Apporti in contanti, in natura. Versamento prima della costituzione del 25% degli apporti in contanti.
AMMINISTRAZIONE	L'amministrazione è demandata al consiglio di amministrazione (cda) / amministratore unico che è l'organo di gestione ed attua le direttive dell'assemblea dei soci a cui è attribuita la funzione di gestione e rappresenta la proprietà della società
COLLEGIO SINDACALE	Obbligatorio e rappresenta l'organo di controllo
QUOTE	Le quote di proprietà son rappresentate da azioni. La cessione può avvenire liberamente

LE SOCIETA' DI CAPITALI – SAPA

COSTITUZIONE	Si richiede un atto notarile.
COMPONENTI	Almeno due soci. Due categorie di soci: accomandanti e accomandatari
RAGIONE SOCIALE	Deve riportare l'indicazione di società in accomandita per azioni.
RESPONSABILITA'	Per i soci accomandatari: illimitata e solidale Per i soci accomandanti: limitata al capitale conferito.
CAPITALE	Capitale minimo € 120.000,00. Apporti in contanti, in natura. Versamento prima della costituzione del 25% degli apporti in contanti.
AMMINISTRAZIONE	L'amministrazione è demandata al consiglio di amministrazione (cda) / amministratore unico che è l'organo di gestione ed attua le direttive dell'assemblea dei soci a cui è attribuita la funzione di gestione e rappresenta la proprietà della società

LE SOCIETA' COOPERATIVE



La società cooperativa è adatta per le imprese che pur svolgendo un'attività economica non hanno l'obiettivo di distribuire utili significativi in capo ai soci. Le imprese gestite in forma di società cooperativa pur potendo conseguire profitti, non li possono distribuire ai soci ma li devono accumulare come riserve o reinvestire nell'attività imprenditoriale. Qualora dette imprese non dovessero rispettare questi ed altri requisiti (prevalenza dei costi di lavoro, tetto massimo delle retribuzioni, ecc...) perderebbero il diritto alle importanti agevolazioni fiscali di cui possono beneficiare.

COSTITUZIONE	Si richiede un atto notarile.
COMPONENTI	Almeno 9 soci. Bastano 3 soci se la cooperativa adotta le regole della s.r.l. ed i soci sono persone fisiche (piccola società cooperativa)
MUTUALITA'	Si contraddistingue per lo scopo mutualistico ossia la produzione di utilità per i soci indipendentemente dal conseguimento di un profitto di impresa.
RESPONSABILITA'	Risponde la società con il suo patrimonio